RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore generale, che lo presiede, e di nove consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e quattro fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa. Questi ultimi divengono, all'atto della nomina, funzionari dello Stato.

In seno al Consiglio funzionano Commissioni consultive per l'esame preliminare degli affari piu' importanti, sui quali si richiedono deliberazioni del Consiglio stesso.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente dal servizio nell'Amministrazione a cui appartengono, a sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio e delle Commissioni sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

I consiglieri funzionari delle ferrovie durano in carica tre anni e possono essere sempre riconfermati: gli altri durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza e' prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre il presidente. Per la validita' delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' di voti ha preponderanza quello del presidente.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle legge per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per somministrazioni o lavori.

Versione in vigore dal 4 agosto 1912, non più in vigore dal 1 marzo 1920 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 429
Capo	II — Organi dell'Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-ordinamento-dell-esercizio-di-stato-delle-ferrovie-non/art-5-articolo-abrogato-dal-regio-d-l-2-febbraio-1920-n-130-convertito/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it